



DIRETTIVE PER L'ESTIVAZIONE 2018
PER I CANTONI DI GLARONA E DEI GRIGIONI
(vedi anche www.alt.gr.ch)

Riguardo all'estivazione 2018, per i Cantoni di Glarona e dei Grigioni vengono emanate le seguenti direttive.

1. In generale

- | | | |
|-----|---|------------------------|
| 1.1 | Tutti gli animali che sono condotti ai pascoli e sugli alpeggi per l'estivazione devono essere sani ed esenti da malattie contagiose. | Salute |
| 1.2 | Gli animali che vengono condotti nei luoghi di estivazione con appositi veicoli non devono essere trasportati insieme ad animali da macello o da commercio. Il trasporto deve essere effettuato in veicoli puliti. | Trasporto |
| 1.3 | La conduzione di bestiame o di greggi di pecore per lunghi tratti su strade di transito deve essere annunciata alla polizia con un preavviso minimo di cinque giorni. | Conduzione di bestiame |
| 1.4 | Per ogni azienda d'estivazione va designato un responsabile. Questi è la persona di riferimento per le autorità ed è competente per l'informazione dei detentori di animali nonché dei proprietari fondiari per quanto concerne le aziende d'estivazione. | Responsabile dell'alpe |
| 1.5 | Il personale dell'alpe responsabile durante l'estivazione è tenuto a osservare coscienziosamente gli animali estivanti e in presenza del minimo sospetto di malattia o in caso di incidenti ad avviare immediatamente le misure corrispondenti. | Personale dell'alpe |

2. Controllo del traffico di animali

Per l'estivazione fanno stato, in linea di principio, tutte le prescrizioni applicabili al traffico degli animali. Un'attenzione particolare va riservata ai seguenti punti:

- 2.1 Compiti del responsabile dell'alpe
- 2.1.1 Deve ritirare tutti i certificati d'accompagnamento, gli elenchi degli animali e i certificati consegnati dai detentori degli animali il giorno della consegna degli animali e tenere un registro degli animali ai sensi dell'articolo 8 OFE. Nel registro degli animali vengono menzionati gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi, i contrassegni e i dati relativi alle monte.
- 2.1.2 Deve tenere aggiornato il registro degli animali, iscrivendovi le eventuali mutazioni che avvengono durante l'estivazione.

- 2.1.3 Alla fine dell'estivazione:
- a) Restituisce i certificati d'accompagnamento a condizione che:
 - i. non ci sia stato un passaggio di proprietà e che gli animali ritornino all'azienda d'origine.
 - ii. i punti 4 e 5 del certificato d'accompagnamento siano tuttora validi.
 - b) Attesta quanto precede sul certificato di accompagnamento riutilizzato, apponendovi il numero BDTA dell'azienda di estivazione, la propria firma, la data e l'annotazione: i punti 4 e 5 del certificato d'accompagnamento sono tuttora validi.
 - c) Se queste condizioni non sono soddisfatte, deve compilare un nuovo certificato d'accompagnamento.
 - d) Aggiorna le mutazioni sugli elenchi degli animali, vi appone la propria firma nello spazio previsto e li restituisce insieme ai certificati d'accompagnamento.
- 2.2 Gli animali ad unghia fessa possono essere trasportati in un'altra azienda solo se muniti di un certificato d'accompagnamento. Nel caso in cui vengono trasportati più animali, si consiglia di iscriverli nell'elenco degli animali. L'elenco degli animali può essere utilizzato solo unitamente al certificato d'accompagnamento. Certificato d'accompagnamento / elenco degli animali
- 2.3 Tutti gli aumenti e le diminuzioni di animali della specie bovina nelle aziende d'estivazione, nelle aziende pastorizie, nelle aziende con pascoli comunitari e per l'estivazione all'estero devono essere notificati tramite il portale www.agate.ch. È necessario tenere conto delle informazioni della banca dati sul traffico di animali riguardo alle diverse tipologie e possibilità di notifica. Notifica alla BDTA specie bovina
- 2.4 Gli aumenti di suini nelle aziende di estivazione devono essere registrati nella BDTA attraverso il portale www.agate.ch oppure tramite cartoline di notifica. Queste possono essere ordinate presso l'helpdesk Agate all'indirizzo info@agatehelpdesk.ch oppure via telefono al numero 0848 222 400. Notifica alla BDTA suini
- 2.5 I proprietari di equidi (cavalli, asini, muli, bardotti e pony) devono notificare il trasferimento dei loro animali nelle aziende di estivazione alla BDTA tramite il portale www.agate.ch a condizione che gli animali rimangano più di 30 giorni nell'azienda d'estivazione. In caso di domande è possibile rivolgersi all'helpdesk di Agate, all'indirizzo info@agatehelpdesk.ch o al numero di telefono 0848 222 400. Notifica alla BDTA equidi
- 2.6 Per la durata dell'alpeggio i detentori di cani inseriscono nella banca dati sui cani Amicus (www.amicus.ch) l'indirizzo dell'alpeggio. A tale scopo è previsto un campo dove inserire gli indirizzi temporanei. In caso di domande è possibile Notifica di cambiamenti di indirizzo alla banca dati per cani

rivolgersi all'helpdesk di Amicus. Tel. 0848 777 100.

Cani di provenienza estera devono essere notificati obbligatoriamente all'Ufficio. A tale scopo utilizzare per favore il modulo "Meldung Hunde auf Sömmerungsbetrieb" disponibile sul sito web www.alt.gr.ch.

- 2.7 Grigioni: i comuni allestiscono per ogni alpe un elenco dei capi di animali estivati extracantonali. Questi elenchi vanno consegnati all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali entro **martedì 7 agosto 2018**. Comuni / responsabili dell'alpe

Glarona: subito dopo aver eseguito il carico dell'alpe, i responsabili dell'alpe allestiscono un registro degli animali estivati e lo inviano all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali, Regio Glarona, Ennetbühlerstrasse 2, 8750 Glarona.

3. Pascolo frontaliero

- 3.1 Per alpi di confine valgono prescrizioni di legge aggiuntive riguardo alle quali l'Ufficio fornisce informazioni. Il Corpo federale delle guardie di confine può prendere visione nel registro degli animali. I documenti necessari per il passaggio di confine devono essere richiesti all'Ufficio. Alpi di confine
- 3.2 Il comune ove è situato l'alpe deve presentare le domande documentate all'Ufficio. Estivazione di animali di provenienza estera
- 3.3 In particolare per l'**Alp Fenga** valgono le disposizioni e i requisiti attuali dell'Austria (Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale. Febbre catarrale ovina (BT)

Secondo quanto prescritto dall'ordinanza sulle epizoozie, nell'autunno 2017 l'USAV ha emanato un'ordinanza riguardo alla zona delimitata per la febbre catarrale ovina, la quale stabilisce le condizioni per lo spostamento di animali ricettivi dalla zona delimitata per la febbre catarrale ovina. L'ordinanza persegue lo scopo di evitare la diffusione della **febbre catarrale ovina** del sierotipo 8. Questa zona comprende tutta la Svizzera. Per tale ragione tutti gli animali ricettivi estivati all'estero devono essere vaccinati con un vaccino autorizzato contro la **febbre catarrale ovina** del sierotipo 8 almeno 60 giorni prima dello spostamento degli animali, oppure almeno 14 giorni prima dello spostamento gli animali devono essere stati tenuti in un'azienda protetta contro il vettore e dopo questo periodo l'analisi sul genoma virale deve essere risultata negativa.

Per via dell'attuale situazione legata alle epizootie in Europa in aggiunta viene raccomandata anche una vaccinazione contro la **febbre catarrale ovina** del sierotipo 4.

4. Utilizzazione di medicinali veterinari

- 4.1 Obbligo di registrazione per i medicinali veterinari: secondo l'ordinanza sui medicinali veterinari (OMVet; RS 812.212.27), l'obbligo di registrazione è valido per i seguenti medicinali veterinari utilizzati per animali da reddito: tutti i medicinali veterinari soggetti a prescrizione (categorie di dispensazione A, B), tutti quelli per i quali è necessario rispettare un termine di attesa, tutti i medicinali veterinari importati o la cui destinazione è stata cambiata, i medicinali non soggetti a omologazione e quelli prodotti secondo la formula *magistralis*).
- Se durante l'alpeggio vengono somministrati medicinali veterinari, è in ogni caso necessario registrare le seguenti informazioni in un giornale dei trattamenti:
- a) la data della prima e dell'ultima utilizzazione
 - b) l'identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche auricolari
 - c) l'indicazione
 - d) la denominazione commerciale del medicinale veterinario
 - e) la quantità
 - f) i termini d'attesa
 - g) le date di liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall'animale da reddito
 - h) il nome della persona autorizzata a dispensare medicinali che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicinale veterinario.

Medicinali veterinari

In presenza di scorte, per ciascuna specie animale deve essere stipulata una convenzione sui medicinali veterinari con al massimo un veterinario. Se viene stipulata una tale convenzione, il veterinario deve effettuare una visita documentata nell'azienda di estivazione almeno una volta durante il periodo di estivazione.

Convenzione Mvet

Dal 1° aprile 2016 è vietato dispensare per la scorta antibiotici critici (fluorochinoloni, cefalosporine di 3^a e 4^a generazione, macrolidi) e antibiotici per il trattamento profilattico (ad es. prodotti per la messa in asciutta). Spetta al veterinario decidere, sulla base della situazione/necessità medica, se e in quale caso sia necessario un uso di questi antibiotici. La decisione deve essere esposta in azienda con l'ausilio di una documentazione (piano).

Tutti gli altri medicinali che vengono acquistati per scorta o restituiti devono essere etichettati correttamente e registrati come segue in una lista di inventario:

Lista d'inventario

- a) la data
 - b) la denominazione commerciale
 - c) la quantità in unità di confezioni
 - d) la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamento
- 4.2 I medicinali veterinari devono essere conservati in maniera ordinata e in condizioni igienicamente irreprensibili e sicure secondo le prescrizioni per la conservazione e il deposito. Obbligo di diligenza
- 4.3 L'applicazione a distanza di medicinali veterinari mediante cerbottana o altre armi narcotizzanti è vietata. Fa eccezione la somministrazione di sedativi con cerbottana o cosiddetti "fucili a narcotici". In merito a eventuali eccezioni decide il veterinario competente in accordo con l'Ufficio. Applicazione a distanza
- 5. Bestiame bovino**
- 5.1 Nelle regioni in cui si sono manifestati casi recenti di carbonchio sintomatico è consigliato vaccinare gli animali. Un elenco degli alpi interessati è disponibile sul sito web www.alt.gr.ch. Carbonchio sintomatico
- 5.2 Nelle regioni in cui si sono manifestati casi recenti di ipodermosi, si raccomanda di sottoporre i bovini da estivare alla cura necessaria in autunno. Il veterinario cantonale può anche ordinare la cura a livello regionale. Ipodermosi
- 5.3 Ogni aborto di animali della specie bovina deve essere considerato come un rischio di malattia contagiosa. Il detentore degli animali responsabile durante l'estivazione deve notificare a un veterinario tutti gli aborti verificatisi nei bovini. Le femmine che presentano i sintomi di un possibile aborto o che hanno già abortito vanno immediatamente separate dall'effettivo. Esse devono essere isolate dall'effettivo fintantoché gli esami veterinari non sono terminati. Il personale dell'alpe adotterà tutte le misure precauzionali del caso per evitare un'eventuale propagazione, in particolare eliminando il feto e le secondine in base alle prescrizioni dopo che saranno stati esaminati. Utensili sporchi devono essere puliti accuratamente dopo ogni uso. L'animale e il luogo in cui si trovava devono essere puliti più volte accuratamente. Aborto
- 5.4 Nelle aziende pastorizie, d'estivazione o con pascoli comunitari, art. 7-9 (OTerm; RS 910.21) in cui vengono detenuti bovini provenienti da diverse detenzioni o in cui è possibile il contatto con bovini di altre detenzioni, possono essere trasportati solo i bovini che non sono posti sotto sequestro. Si raccomanda al detentore responsabile dell'estivazione di controllare lo status riguardo alla BVD degli animali nella banca dati sul traffico di animali. Il veterinario cantonale può accordare od ordinare eccezioni a condizioni che possano garantire la sicurezza. Diarrea virale bovina BVD

- 5.5 D'intesa con l'organo di vigilanza della caccia, il responsabile dell'alpe deve prevenire un reciproco contagio tra animali da pascolo e selvaggina mediante misure igieniche sul pascolo, in particolare con la collocazione adeguata di abbeveratoi, lecche saline e impianti di foraggiamento.
- Nel comprensorio della sorveglianza della tubercolosi (regioni Herrschaft, Prettigovia, Engadina Bassa) le lecche saline per animali da pascolo e selvaggina possono essere disposte solo in zone sorvegliate o controllate (decisione d'ufficio riguardo al divieto di foraggiare ungulati).
- 5.6 Prima della salita all'alpe deve essere controllata la salute delle mammelle delle mucche che allattano. Possono essere condotti sull'alpe per l'estivazione solo gli animali che presentano mammelle sane (prova di Schalm negativa, numero delle cellule non superiore a 150'000 cellule/ml).
- Nell'azienda d'estivazione, il personale dell'alpe deve eseguire e documentare il primo controllo al più tardi sette giorni dopo il carico. Durante l'estivazione la salute delle mammelle deve essere controllata e documentata almeno una volta al mese secondo quanto previsto dall'art. 6 OlgPL (ordinanza del DFI concernente l'igiene nella produzione lattiera).
- Per il resto valgono le esigenze definite nell'OlgPL per la produzione di latte.
- 6. Ovini**
- 6.1 Prima dell'estivazione si consiglia di trattare tutti gli ovini in maniera corretta contro la rogna e altri parassiti.
- 6.2 Gli animali che presentano sintomi clinici della malattia (forte arrossamento degli occhi, irite purulenta, occhi torbidi) non possono essere condotti negli alpeggi o nei pascoli d'estivazione.
- Focolai di malattia che si sviluppano durante l'estivazione vanno notificati all'Ufficio. Le misure di lotta devono avvenire in accordo con l'Ufficio.
- 6.3 Ogni aborto deve essere notificato a un veterinario.
- 6.4 Tutte le pecore che vengono estivate in aziende domestiche, su pascoli comunitari o alpi devono essere esenti da zoppina.
- In casi motivati l'Ufficio può autorizzare eccezioni. La domanda motivata va presentata per iscritto all'Ufficio entro il **15 aprile 2018**.
- Tutti **gli allevamenti di ovini dei Cantoni di Glarona e dei Grigioni** in linea di principio sono considerati esenti da zoppina e non necessitano di una conferma scritta relativa all'assenza di zoppina, se l'azienda è registrata quale allevamento di ovini con un numero BDTA e non è sottoposta a sequestro. La verifica annuale mediante controllo a
- Tubercolosi
- Salute delle mammelle
- Rogna / parassiti
- Oftalmia infettiva
- Aborto
- Lotta alla zoppina

campione e metodo di laboratorio deve essere conclusa entro il **15 aprile 2018**.

Per tutti gli **ovini provenienti da altri Cantoni** estivati nei Cantoni GR e GL è richiesta una conferma scritta relativa all'assenza di zoppina rilasciata dal Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti (SSPR). Se il responsabile dell'alpe non prescrive obbligatoriamente il metodo di laboratorio, il SSPR determina il metodo della prova relativa all'assenza di zoppina. In ogni caso la verifica deve essere portata a termine entro il **15 aprile 2018**.

- 6.4.1 L'Ufficio determina gli alpi per i quali sarà effettuato un controllo del carico. In tale occasione gli animali devono passare una pulizia degli unghioni sotto la supervisione del veterinario di controllo. In caso di necessità avviene un controllo del singolo animale al fine di identificare gli animali. I veterinari di controllo ordinano all'Ufficio la formalina per la pulizia degli unghioni. Altri prodotti disinfettanti per la pulizia vanno richiesti in anticipo e per iscritto al veterinario cantonale e il loro utilizzo necessita di autorizzazione.
- 6.4.2 Grigioni: I comuni organizzano le pulizie degli unghioni in occasione del carico dell'alpe in accordo con il veterinario di controllo competente. Le spese risultanti sono a carico del comune.
- 6.4.3 Le spese derivanti dal controllo veterinario del carico dell'alpe e per la formalina necessaria per la pulizia degli unghioni vengono assunte dal Cantone.
- 6.4.4 I responsabili dell'alpe notificano immediatamente al veterinario di controllo e al veterinario cantonale il sospetto di una nuova infezione da zoppina o altre zoppicature ripetute non spiegabili durante l'estivazione, affinché già prima dello scarico dell'alpe possano essere adottate misure opportune a tutela di tutti i proprietari di bestiame.

7. Caprini

- 7.1 Ogni aborto deve essere notificato a un veterinario. Aborti
- 7.2 Alla fine dell'estivazione tutti gli animali estivati devono essere allontanati dagli alpi. Mediante l'adozione di misure corrispondenti è necessario fare in modo che le capre non si inselvatichiscano durante l'estivazione e in autunno possano essere nuovamente catturate. Inselvatichimento

8. Eliminazione di carcasse animali

- 8.1 Le carcasse degli animali morti nell'alpeggio devono essere eliminate in modo inoffensivo in conformità alle disposizioni dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA; RS 916.441.22) e della legislazione cantonale. Eliminazione di carcasse animali

- 8.2 Solo in casi eccezionali e con il consenso del veterinario cantonale, carcasse animali non sospette di infezione o parti di esse possono essere sotterrate in maniera tale da essere coperte da uno strato di terra di almeno 1,20 m. Non deve trattarsi di terreno paludoso e situato nelle vicinanze di corsi d'acqua o sorgenti. Sotterramento
- 8.3 In linea di principio, è il responsabile dell'alpe a essere competente per il trasporto delle carcasse animali fino a un punto di raccolta o fino a una strada ben percorribile. Ciò vale anche per il trasporto in elicottero. Trasporto
- 8.4 Fino al momento del trasporto, le carcasse che si trovano lungo strade di transito e in zone abitate vanno tenute in modo da non risultare visibili (ad es. coprendole). I punti di raccolta vanno scelti in modo tale da evitare un accesso da parte di persone non autorizzate e di animali. Stoccaggio
- 9. Protezione degli animali**
- Le disposizioni relative alla protezione degli animali, in particolare riferite al trasporto, alla detenzione e all'abbattimento, valgono anche durante l'alpeggio.
- 9.1 Nelle zone in cui è probabile la comparsa di grandi predatori, i controlli vanno adeguati di conseguenza. Animali malati e feriti vanno immediatamente curati o uccisi. Controllo
- 9.2 Sugli alpi e sui pascoli esposti al turismo o a grandi predatori vanno evitati i parti. I parti devono avvenire nell'azienda di base o in un altro luogo adatto. Se ciononostante si verificano parti, le informazioni indispensabili (data di inseminazione) devono essere comunicate in forma scritta al responsabile dell'alpe in occasione del carico dell'alpe, affinché possano essere adottate le misure necessarie. Parto
- 9.3 Animali feriti o malati possono essere trasportati con un elicottero solo previa consultazione del veterinario competente. Il veterinario decide se e a quali condizioni entra in considerazione un trasporto di animali vivi. Trasporto di animali vivi
- 10. Disposizioni penali**
- Le infrazioni vengono punite secondo le relative disposizioni penali previste dalla legislazione veterinaria, in materia di epizoozie, di protezione degli animali e delle derrate alimentari con l'arresto o una multa. I trasgressori possono essere chiamati a rispondere dei danni causati dal loro comportamento illegale.

11. Disposizioni finali

Eventuali direttive particolari vengono emanate dal veterinario cantonale.

Entrata in vigore, 29. marzo 2018

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali del Cantone dei Grigioni

Il veterinario cantonale dei Grigioni e di Glarona